



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 131

SEDUTA DEL 22-03-2018

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza (assente)
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELLA FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – REVISIONE ED ADEGUAMENTO AL FORMAT DELLA QUALITA'

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e delle Assicurazioni: avv. Giuseppina Verga

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 13 pagine di cui n. 11 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1405/2016 all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

con deliberazione n.51 del 29.09.2016 la Fondazione IRCCS ha approvato, senza oneri a carico dell'Amministrazione, il regolamento dal titolo "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA FONDAZIONE LR.C.C.S. CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, dando mandato alla struttura "servizio legale e delle assicurazioni" di procedere agli adempimenti conseguenti all'attuazione del predetto Regolamento;

CONSIDERATO che:

il predetto Regolamento necessita di un adeguamento programmato in relazione ai nuovi formati in vigore per l'Ente ed è opportuno procedere ad una revisione del testo già approvato a motivo dell'applicazione del principio di massima partecipazione ed accesso all'Albo degli avvocati;

PRESO ATTO che:

a tal fine la Fondazione si è avvalsa del supporto della struttura proponente "servizio legale e delle assicurazioni" che ha revisionato il predetto Regolamento ;

CONSIDERATO che:

il documento allegato rappresenta allo stato la compiuta disciplina della materia della scelta dei legali e inoltre consente di procedere alla estensione di un elenco di avvocati esterni liberi professionisti, di comprovata esperienza, cui attingere per procedere all'affidamento incarichi giudiziali ed extra giudiziali;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di approvare il regolamento dal titolo "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA FONDAZIONE LR.C.C.S. CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla struttura "servizio legale e delle assicurazioni" di procedere agli adempimenti conseguenti all'attuazione del predetto Regolamento;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

2





REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI E PER L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1	OGGETTO	PAG.2
2	SCOPO	PAG.2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	PAG.2
4	RIFERIMENTI	PAG.2
5	RESPONSABILITA'	PAG.2
6	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	PAG.2
7	CONTENUTO	PAG.3
7.1	PRINCIPI	PAG.3
7.2	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI	PAG.3
7.3	APERTURA PERMANENTE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	PAG.5
7.4	CONFIGURAZIONE SEZIONI ELENCO	PAG.5
7.5	RAPPRESENTANZA LEGALE	PAG.6
7.6	CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO	PAG.6
7.7	CONDIZIONI, MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E LIQUIDAZIONE COMPENSI	PAG.7
7.8	AVVOCATURA DELL'ENTE E INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO	PAG.8
7.9	OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO ISTITUZIONALE	PAG.8
7.10	CANCELLAZIONE DALL'ELENCO ISTITUZIONALE	PAG.8
7.11	AGGIORNAMENTO DEL CURRICULUM PROFESSIONALE	PAG.9
7.12	CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO	PAG.9
7.13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG.9
8	VALIDITA'	PAG.9

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione (firma e data)</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione modifica</i>

No



1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Elenco degli avvocati esterni istituito a seguito di deliberazione consiliare n.51 del 29.09.2016, nonché i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali e di assistenza per la gestione di controversie extragiudiziali e la liquidazione dei compensi ad avvocati libero professionisti ed al personale afferente all'Avvocatura dell'Ente.

2 SCOPO

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare la materia dell'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali e di assistenza per la gestione di controversie extragiudiziali, prevedendo idonei strumenti e/o controlli, in ossequio ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi di patrocinio legale della Fondazione I.R.C.C.S..

4 RIFERIMENTI

- Art. 36 Costituzione
- Codice Civile
- Codice penale
- Codice del Processo Amministrativo
- Codice di Procedura Civile
- Codice di Procedura Penale
- D.Lgs. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»
- Determinazione del Direttore Generale n. 3109 del 23.12.2004
- Determinazione del Direttore Generale n. 2457 del 25.10.2005
- Determinazione del Direttore Generale n. 290 del 09.02.2007
- D.Lgs. n. 82/2005 «Codice Amministrazione Digitale»
- D.Lgs. 28/2010 «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»
- Legge 190/2012 «Anticorruzione»
- D.Lgs. n. 247/2012 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55 «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»



- D.L. 90/2014 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito in legge n. 144 del 11 agosto 2014
- D.Lgs. 50/2016 «Codice degli Appalti»
- D.Lgs. 97/2016 «Trasparenza»
- D.Lgs. n.90/2017 «Antiriciclaggio»
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
- Codice Deontologico Forense pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014
- Codice Etico della Fondazione I.R.C.C.S.
- Codice di Comportamento della Fondazione I.R.C.C.S.

5 RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'applicazione della presente procedura è allocata presso l'Ufficio affari legali e delle assicurazioni

6 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Patrocinio: rappresentanza e difesa che un legale assicura al suo cliente nel corso di un giudizio.

Principio di legalità esprime l'esigenza che l'azione della pubblica amministrazione sia assoggettata alla legge. Tale principio, pur non essendo esplicitato in Costituzione si desume da un'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali e può essere considerato secondo una duplice accezione: formale e sostanziale. Il principio di legalità in senso formale richiede che ogni provvedimento amministrativo abbia il proprio fondamento giuridico nella legge che definisce i limiti entro i quali debba esplicarsi l'azione della pubblica amministrazione. Inteso in senso sostanziale, il principio di legalità assume una connotazione ancor più vincolante per l'azione amministrativa, giacché, esso impone che gli atti della pubblica amministrazione, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla legge, siano adottati in conformità della disciplina sostanziale posta in essere dalla stessa.

Principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 97 Cost., comma 1, individua due principi caratterizzanti l'azione della pubblica amministrazione: il principio di imparzialità e il principio del buon andamento.

Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione prevede che l'organizzazione della pubblica amministrazione deve avvenire in maniera imparziale. Per cui, in senso negativo, l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Questo, tuttavia, non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma impone che le sue decisioni vengano prese nell'osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti. L'imparzialità dell'amministrazione è ribadita dall'art. 98, comma 1, Cost., che specifica che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione".

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

12



Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art. 97 Cost., impone che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri di efficacia e di efficienza. L'efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti dall'azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate. L'efficacia dell'azione amministrativa concerne, invece, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati. Efficacia ed efficienza costituiscono, perciò, due parametri distinti e non coincidenti. Potrebbe, infatti, sussistere l'ipotesi di una amministrazione efficiente, in relazione alle poche risorse ad essa attribuite, ma non efficace; così come, viceversa, quella di una amministrazione che pur essendo in grado di raggiungere gli obiettivi prefissi (efficacia) non lo faccia in maniera efficiente.

Dovere di fedeltà, strettamente connesso ai principi suesposti, è il dovere di fedeltà alla Repubblica imposto dall'art. 54 Cost. a tutti i cittadini e, specificamente, a quelli ai quali sono affidate funzioni pubbliche. Ad essi è imposto il dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge.

Principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, disposto dall'art. 28 Cost. con il quale è prescritto che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti".

Alla responsabilità diretta dei funzionari pubblici, l'art. 28 Cost. prevede, inoltre, una responsabilità solidale dello Stato e degli Enti pubblici.

Principi informatori degli affidamenti degli incarichi di patrocinio

Economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non dovrebbe essere il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa.

Efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Tuttavia, alla luce di tale principio, può assumere rilevanza - nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento, ad esempio, dell'incarico di rappresentanza legale in un procedimento giurisdizionale - la presenza di un pregresso contenzioso che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

Imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l'assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che l'appalto sia aggiudicato conformemente alle regole procedurali fissate all'inizio e che la stazione appaltante maturi la sua decisione finale da una posizione di terzietà rispetto a tutti i concorrenti, senza essere indebitamente influenzata nelle sue decisioni da interessi politici di parte o di singole imprese o di singoli individui. Tale principio è posto a garanzia della parità di trattamento degli "operatori economici".



Parità di trattamento: richiede che gli "operatori economici" si trovino in una situazione di "eguaglianza formale", ossia di reciproca parità rispetto al modulo procedimentale seguito dalla stazione appaltante. Pertanto, è necessario che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente, che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole; i criteri di selezione non devono essere discriminatori e devono essere eliminati gli ostacoli o le restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione, il cui onere risponde innanzitutto ad un principio generale dell'azione amministrativa (oltre che ad istanze di trasparenza degli affidamenti contrattuali della pubblica amministrazione), dal momento che è volto ad assicurare scelte non arbitrarie, deve essere correlata al valore e all'importanza del contratto. L'obbligo di trasparenza non impedisce inoltre all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio, fornendo informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

Proporzionalità: richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. Tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento.

Pubblicità: richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative all'affidamento prima che esso sia aggiudicato, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

7 CONTENUTO

7.1 PRINCIPI

Il presente Regolamento, si ispira, ai principi dell'ordinamento giuridico di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Costituzione e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.fi..

7.2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Il professionista per essere iscritto all'Elenco istituzionale degli Avvocati esterni della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare le condizioni *infra* riferite:

- 1) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;



- 3) non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 4) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- 5) non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- 6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 7) essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- 8) iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda;
- 9) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
- 10) disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- 11) presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- 12) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza del fatto che la Fondazione I.R.C.C.S. potrà disporre la cancellazione dall'elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- 13) assenza di conflitto di interessi con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed impegno a comunicare immediatamente alla stessa l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
- 14) assenza di rapporti di patrocinio legale contro la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico ed impegno a non assumere un incarico contro la stessa per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all'Elenco;
La Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in ogni caso, potrà ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l'affidamento dell'incarico;
- 15) impegno, a comunicare la misura del proprio compenso professionale alla Fondazione I.R.C.C.S. prima dell'affidamento dell'incarico, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, nonché ogni spesa e costo inerente a domiciliamenti ed eventuali consulenze di parte;
- 16) impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dalla Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- 17) impegno ad aggiornare costantemente e con report periodici, secondo i modelli in uso alla Amministrazione, la Fondazione I.R.C.C.S. sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- 18) possesso, per l'iscrizione nelle materie a), b), c), d), e), f), g) e h), di particolare e comprovata esperienza nella difesa di Fondazioni I.R.C.C.S. e/o Aziende ospedaliere e sanitarie e/o di altre



Pubbliche Amministrazioni in relazione alle materie per le quali si candida, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale;

- 19) titolarità di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 1.500.000, così individuato sulla base dell'esame del dato storico e attuale riguardante l'entità economico e la complessità giuridica del contenzioso della Fondazione I.R.C.C.S.;
- 20) autorizzazione alla Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco istituzionale secondo le norme del presente Regolamento e nell'«Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali e di assistenza per la gestione di controversie extragiudiziali», approvati con deliberazione n. 51 del 29.09.2016 e pubblicati sul sito istituzionale www.policlinico.mi.it (sezione «Amministrazione Trasparente»);
- 21) presa d'atto ed impegno a rispettare il Codice Etico ed il Codice di Comportamento della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.policlinico.mi.it;
- 22) presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel predetto «Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali e di assistenza per la gestione di controversie extragiudiziali»;

7.3 APERTURA PERMANENTE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di garantire il principio di massima partecipazione e accesso ai professionisti interessati, in attuazione dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza di cui all'art.4 del D.Lgs. n.50 del 2016, sono riaperti in via permanente i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco.

7.4 CONFIGURAZIONE SEZIONI ELENCO

L'Elenco è diviso in otto sezioni, corrispondenti alle materie e settori di seguito indicati.

A lato del nominativo dell'Avvocato sarà indicato se lo stesso sia abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.

Sezione A) – diritto civile, responsabilità civile (in particolare per responsabilità professionale dei sanitari);

Sezione B) - procedure ingiuntive, esecutive e sfratti;

Sezione C) - diritto penale;

Sezione D) - diritto tributario;

Sezione E) - diritto amministrativo;

Sezione F) - diritto del lavoro - pubblico impiego;

Sezione G) - diritto agrario;

Sezione H) - altre materie.



Ciascuna sezione riporta in ordine alfabetico i nominativi degli Avvocati iscritti, in modo da garantire il principio di rotazione, per il quale non è previsto un numero massimo di iscritti.

L'Elenco sarà tenuto presso l'Ufficio Affari legali e delle Assicurazioni della Fondazione I.R.C.C.S. e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale.

L'Elenco sarà oggetto di costante aggiornamento previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti ai fini della presentazione della domanda.

Della pubblicazione di tale Elenco, nonché di eventuali modifiche, verrà data notizia nella sezione «Amministrazione trasparente».

Il presente Regolamento, viene pubblicato sul sito internet istituzionale, in modo permanente, nella sezione «Amministrazione Trasparente».

7.5 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza in giudizio della Fondazione I.R.C.C.S. è riservata al Legale Rappresentante pro tempore.

7.6 CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

L'Amministrazione dispone il conferimento della procura *ad litem* al libero professionista iscritto nell'Elenco in tutti i casi in cui sia necessario promuovere o resistere in un contenzioso giudiziale, attenendosi ai criteri sotto indicati.

La scelta del professionista sarà operata anche attraverso una selezione tra gli iscritti nell'elenco, tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, rispetto ai seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- analogia con altri incarichi conferiti per ragioni di continuità nella linea di difesa tenuto conto dell'importanza dell'oggetto del giudizio;
- esperienza maturata in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, tenuto conto del curriculum professionale;
- rotazione all'interno delle singole sezioni;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza.

L'Amministrazione ove individui il legale da incaricare attraverso una procedura comparativa utilizza i seguenti criteri di valutazione della proposta:

- a) professionalità e adeguatezza della proposta desunta dal numero di incarichi svolti affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) caratteristiche metodologiche della proposta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) offerta economica;
- d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto di affidamento.

Tali criteri saranno comunque ritenuti **derogabili** in casi di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, che implicino la trattazione di discipline il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi.



La Fondazione I.R.C.C.S. si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile, di tale particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di appartenenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale della Fondazione, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata da Compagnie di assicurazione della Fondazione con oneri a loro carico.

7.7 CONDIZIONI, MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E LIQUIDAZIONE COMPENSI

Il corrispettivo per le prestazioni professionali degli Avvocati iscritti all'Elenco istituzionale dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per la Fondazione I.R.C.C.S., in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta e onere economico posto a carico dell'Amministrazione.

La Fondazione I.R.C.C.S. conferisce di volta in volta l'incarico professionale, scegliendo l'Avvocato all'interno dell'Elenco istituzionale, secondo i criteri sopra ricordati, disponendo il conferimento della procura *ad litem* al libero professionista incaricato.

L'Avvocato individuato dovrà produrre un preventivo di massima del compenso, da acquisire agli atti.

Gli incarichi professionali verranno conferiti all'espressa condizione di riconoscere, all'esito del giudizio, un compenso determinato sulla base del preventivo di spesa previamente prodotto dal professionista ed accettato dalla Fondazione I.R.C.C.S., facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (ovvero alla tariffa in vigore al momento del conferimento dell'incarico), calcolata in termini di rapporto fra qualità del servizio offerto ed onere economico a carico della Fondazione I.R.C.C.S..

Il legale individuato nell'assolvimento dell'incarico conferito ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede di altri Avvocati, in qualità di domiciliatari.

Il legale incaricato ha facoltà di nominare, previa intesa con la Fondazione I.R.C.C.S., uno o più Consulenti Tecnici di parte nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del Giudizio.

7.8 AVVOCATURA DELL'ENTE E INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO

La Fondazione I.R.C.C.S. conferisce incarichi a professionisti esterni ove non possa farvi fronte con personale in servizio presso l'Avvocatura.

La Fondazione I.R.C.C.S., secondo quanto sopra indicato, quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico - giuridici di particolare complessità ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con l'Ente, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza anche al di fuori dell'Elenco istituzionale.



Al personale afferente all'Avvocatura spettano i compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente.

Detti compensi sono corrisposti su proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Affari legali e delle Assicurazioni, dopo aver effettivamente incassato le somme comunque liquidate dal giudice. Le citate somme sono accantonate in un apposito fondo vincolato.

L'Amministrazione, ferma la detrazione delle spese vive di lite sopportate dall'Ente, provvede ad una trattenuta del 5% a copertura forfettaria delle spese generali.

7.9 OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO ISTITUZIONALE

Il legale, una volta individuato, dovrà:

- comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni rese con la propria domanda, consapevole che la Fondazione I.R.C.C.S. potrà disporre la cancellazione dall'elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- aggiornare costantemente la Fondazione I.R.C.C.S. sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione;
- rispettare il Codice Etico pubblicato ed il Codice di Comportamento della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.policlinico.mi.it
- rispettare il codice di Deontologia forense;
- attenersi e far attenersi anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- l'Avvocato che ha patrocinato la causa, ad esito del giudizio per la Fondazione I.R.C.C.S., si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale impugnativa.

7.10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO ISTITUZIONALE

La Fondazione I.R.C.C.S. dispone la cancellazione dall'Elenco istituzionale del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- sia incorso in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni, nei termini previsti dal presente Regolamento (art. 3, punto n. 13);
- abbia assunto comportamenti non conformi al Codice Etico ovvero al Codice di Comportamento della Fondazione I.R.C.C.S.;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

La volontà di procedere alla cancellazione dall'elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il quale potrà far pervenire all'Fondazione I.R.C.C.S. le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall'Elenco dandone comunicazione al professionista.

7.11 AGGIORNAMENTO DEL CURRICULUM PROFESSIONALE



Gli Avvocati libero professionisti iscritti nell'Elenco istituzionale sono tenuti ad aggiornare il proprio curriculum professionale con cadenza biennale.

7.12 CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.policlinico.mi.it, dei quali ha preso visione e si impegna ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione dei suddetti Codici da parte del professionista comporterà, oltre alla cancellazione dall'Elenco istituzionale degli Avvocati liberi professionisti, la risoluzione di diritto del contratto d'opera professionale, nonché il diritto dell'Fondazione I.R.C.C.S. al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

7.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista autorizza la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico al trattamento dei propri dati personali con riferimento all'attività oggetto del presente Regolamento e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale prestata all'osservanza della normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

8 VALIDITA'

Il presente Regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.